

ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE, ENERGIA E POLITICHE DEL LAVORO DIPARTIMENTO INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED ENERGIA STRUTTURA RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI

Vademecum sulle discipline di settore che concorrono al procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 52 della l.r. 13/2015, rivolto alle imprese di produzione di energia da fonti rinnovabili

INDICE

| PREMESSA | 3 |
|--|---------|
| DISCIPLINE DI COMPETENZA DELLE SINGOLE STRUTTURE REGIONALI (O DELLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI) INGLOBATE DALL'AUTORIZZAZIONE UNICA | 6 |
| 1. Rifiuti speciali da demolizione, costruzione e scavo | 6 |
| 2. Costruzione ed esercizio degli elettroditti e impatto dei campi elettrici e magnetici generati dagli stessi | i 7 |
| 3. Protezione, conservazione e incremento del patrimonio ittico | 8 |
| 4. Vincolo idrogeologico in presenza di aree boscate | 9 |
| 5. Interferenze degli impianti con aree, infrastrutture e operazioni d'interesse militare | 10 |
| 6. Conservazione, tutela e ricerca dei beni archeologici | 10 |
| 7. Tutela dei beni paesaggistici | 11 |
| 8. Valutazioni connesse ai rischi di dissesti di versante e sismici | 12 |
| 9. Livelli acustici ambientali | 12 |
| 10. Controllo della radioattività ambientale | 13 |
| 11. Controllo delle emissioni in atmosfera | 13 |
| 12. Procedimento espropriativo al fine dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio |) 14 |
| 13. Analisi delle tematiche ambientali connesse alla realizzazione degli impianti | 15 |
| 14. Valutazione delle tematiche inerenti alla difesa del suolo e alle risorse idriche | 16 |
| 15. Valutazioni riguardanti le interferenze con le strutture e reti viarie di competenza dell'Amministrazione regionale | 16 |
| 16. Verifica della coerenza urbanistica del progetto | 17 |
| 17. Aspetti attinenti al rilascio del permesso di costruire in capo alle amministrazioni comunali | 18 |
| 18. Preventivo di connessione alla rete primaria esistente | 18 |
| 19. Peculiarità dell'utilizzo di risorse geotermiche | 19 |

Vademecum sulle discipline di settore che concorrono al procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 52 della I.r. 13/2015, rivolto alle imprese di produzione di energia da fonti rinnovabili

PREMESSA

L'introduzione del concetto di autorizzazione unica all'interno dei procedimenti amministrativi delle pubbliche amministrazioni è nata dalla necessità di semplificare l'iter burocratico in favore delle Imprese e dei cittadini, spesso costretti a rispettare percorsi farraginosi e dalla durata non consona agli investimenti economici messi in campo.

Pertanto il richiedente, al fine del rilascio del titolo autorizzativo, presenta la relativa istanza presso un'unica struttura (nel caso di specie la Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili) che fungerà da responsabile del procedimento.

Infatti, nel caso della costruzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dispone che "la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, siano soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico".

Successivamente, con il decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 ("decreto rinnovabili"), sono state introdotte alcune significative modifiche nelle procedure amministrative, già previste dal decreto legislativo n. 387 del 2003, che regolano l'iter autorizzativo per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

A tale proposito la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha regolamentato il settore al titolo III della legge regionale del 25 maggio 2015, n. 13 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)".

Si aggiunga che il procedimento amministrativo è disciplinato dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Nuove disposizioni in materi di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Quanto sopra non tiene conto della necessità di garantire il rispetto di tutte le normative afferenti all'atto autorizzativo e sarà pertanto la Struttura di cui sopra che dovrà coordinare le singole strutture ed i singoli enti, ciascuno interpellato per le proprie competenze, al fine della raccolta di tutti i pareri e/o prescrizioni funzionali al rilascio dell'Autorizzazione Unica previa indizione dell'apposita Conferenza di servizi.

Considerato quanto sopra esposto, al fine di consentire al proponente di presentare l'istanza più completa possibile, si ritiene importante portarlo a conoscenza delle singole aree tematiche che vengono inglobate all'interno del provvedimento autorizzativo.

Di seguito si riporta pertanto la normativa generale di riferimento ed a seguire le disposizioni di settore alle quali si attengono le diverse strutture interessate in via ordinaria dalla Conferenza di servizi:

Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

I. 23 luglio 2009, n. 99: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";

d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152: "Norme in materia ambientale";

d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115: "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE";

D.M. 19 febbraio 2007: "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";

D.M. 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia";

d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42: "Codice dei beni culturali del paesaggio";

d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";

DPR 6 giugno 2001, n. 380: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)";

DPR 21 dicembre 1999, n. 554: "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni";

d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";

R.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"

I.r. 25 maggio 2015, n. 13 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonome Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'unione Europea";

I.r. 28 aprile 2011, n. 8: "Nuove disposizioni in materia di elettrodotti";

I.r. 6 agosto 2007, n. 19: "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

I.r. 6 aprile 1998, n. 11: "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta";

l.r. 25 maggio 2015, n. 13 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)";

I.r. 2 luglio 2004, n. 11: "Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta";

DGR 2 novembre 2012, n. 2082: "Approvazione degli adempimenti e degli aspetti procedimentali inerenti alle disposizioni in materia di elettrodotti, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 28 aprile 2011, n. 8".

DISCIPLINE DI COMPETENZA DELLE SINGOLE STRUTTURE REGIONALI (O DELLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI) INGLOBATE DALL'AUTORIZZAZIONE UNICA

1. Rifiuti speciali da demolizione, costruzione e scavo

I produttori/gestori di rifiuti speciali da demolizione e costruzione (progettisti, imprese, amministrazioni competenti al rilascio di titoli abilitativi edilizi, ...) devono predisporre una corretta gestione dei rifiuti e dei materiali inerti prodotti nell'ambito di cantieri edili e stradali, nonché, in particolare, una corretta gestione dei materiali da scavo provenienti da attività ed opere non soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e regionali.

A tal proposito si evidenzia che con l'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la gestione dei materiali derivanti da attività da scavo (terre e rocce) è stata compresa nella disciplina dei rifiuti (Parte IV del decreto). Tali materiali, di conseguenza, sono stati classificati come rifiuti, fatto salvo che non sussistano le condizioni che possano farli ricomprendere nella categoria dei sottoprodotti riportate nella normativa di settore, alla quale si deve fare riferimento.

A livello regionale, la gestione di tutte le tipologie di materiali e rifiuti derivanti dalle attività edilizie in genere, incluse le terre da scavo, deve essere in via generale svolta nel rispetto delle modalità tecniche ed organizzative previste dal capo III della legge regionale n. 31/2007, a cui si rimanda, con particolare riferimento alla gestione dei cantieri, alla formazione di depositi esterni al cantiere, ecc.

Nel caso in cui, al momento della realizzazione dell'opera da cui i materiali inerti vengono prodotti, la destinazione finale indicata nel "Bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e dei materiali da demolizione e costruzione" non risultasse più percorribile, il progettista, anche su indicazione del direttore dei lavori o dell'impresa esecutrice dell'opera, può individuare una nuova destinazione finale, correggere il bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e da demolizione e costruzione, attraverso la predisposizione di una variante in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 61-bis, della l.r. 11/1998, e procedere alla mera sostituzione del documento precedentemente consegnato presso l'ente competente.

A. Struttura regionale competente: Assessorato territorio e ambiente – Dipartimento territorio e ambiente – Struttura attività estrattive e rifiuti;

B. Ente di supporto: ARPA Vda

1. Normativa di riferimento:

- a) Le modalità di gestione di materiali e rifiuti inerti derivanti da attività di demolizione e costruzione, nonché dalle costruzioni stradali, sono disciplinate dalla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" e dalla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, recante "Nuove disposizione in materia di gestione dei rifiuti";
- b) La gestione dei materiali da scavo come sottoprodotti è regolata dalle sequenti norme:
 - I. decreto del Ministero dell'ambiente 10 agosto 2012, n. 161, recante "Disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo – criteri qualitativi da soddisfare per essere considerati sottoprodotti e non

- rifiuti Attuazione articolo 49 del DI 1/2012", per materiali da scavo provenienti da attività ed opere soggette a valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) o ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.);
- II. articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", per materiali da scavo provenienti da attività ed opere non soggette a valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) o ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.);
- c) DGR n. 529 del 18/04/2014 "Linee-guida per la gestione dei materiali/rifiuti inerti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavo, comprese le costruzioni stradali, con particolare riferimento alla gestione delle terre e rocce derivanti da scavi".

2. <u>Costruzione ed esercizio degli elettrodotti e impatto dei campi elettrici e magnetici generati dagli stessi</u>

La l.r. 8/2011, in conformità alla pianificazione territoriale ed urbanistica e nell'ambito delle competenze regionali, disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee elettriche, sottostazioni e cabine di trasformazione per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, ed in particolare delle funzioni concernenti l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione nominale non superiore a 150 kV non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, in armonia con i principi di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti).

La l.r. 8/2011 sopracitata pone tra i suoi obiettivi quello di garantire la tutela dell'ambiente attraverso la prevenzione e la salvaguardia della cittadinanza dall'impatto dei campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti.

In tale prospettiva, ottimizzare dal punto di vista paesaggistico ed ambientale la presenza di elettrodotti di media e bassa tensione, porta a dover affrontare diversi temi:

- la tutela sanitaria della popolazione, la prevenzione e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico generato da elettrodotti;
- l'ordinato sviluppo, la compatibilità paesaggistica e la corretta localizzazione degli elettrodotti, in conformità alla pianificazione territoriale ed urbanistica;
- la tutela dell'ambiente e del paesaggio, anche mediante l'individuazione di strumenti ed azioni per il perseguimento di obiettivi di qualità, in conformità alla normativa statale vigente in materia;
- la puntuale disponibilità di energia elettrica nella crescente qualità e quantità richiesta, allo scopo di migliorare il benessere e la qualità della vita dei cittadini;
- i principi di economicità, di efficacia, di efficienza e di semplificazione dell'azione amministrativa;
- la tempestiva e completa informazione ai cittadini.

La riscontrata necessità per la Regione di legiferare, attraverso la normativa sopra indicata, in materia di elettrodotti deriva dall'esigenza di adeguare la normativa regionale alla

disciplina statale, tenendo conto dei principi di semplificazione, buon andamento e trasparenza dei procedimenti amministrativi.

Il testo normativo introduce, pertanto, alcune forme di semplificazione prevedendo la riduzione dei termini per la conclusione del procedimento, la possibilità di presentazione di un'istanza semplificata, l'individuazione, per la realizzazione di determinati interventi, di una semplice segnalazione di inizio lavori e la definizione della procedura di collaudo, nel rispetto dei principi fondamentali posti dal legislatore statale a tutela e salvaguardia dell'ambiente.

Per quanto concerne le principali modifiche introdotte dalla l.r. 8/2011, relativamente alla procedura per il rilascio del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica di tensione nominale di esercizio non superiore a 150 kV, si segnalano, in particolare, le disposizioni contenute nel Capo II relative ai titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti, mentre in merito alle disposizioni generali di cui al Capo I e alle disposizioni particolari di cui al Capo III si precisa che le stesse risultano pressoché invariate rispetto a quanto previsto dalla precedente l.r. 32/2006, ora abrogata.

In merito ad ulteriori adempimenti o aspetti procedimentali, di cui all'articolo 21 della l.r. 8/2011, si demanda alla deliberazione della Giunta regionale n. 2082 del 2 novembre 2012, nonché al provvedimento dirigenziale n. 5069 del 21 novembre 2012 per quanto riguarda la modulistica da utilizzare.

- **A. Struttura regionale competente:** Assessorato territorio e ambiente Dipartimento territorio e ambiente Struttura tutela qualità aria e acque
 - 1. Normativa di riferimento:
 - a) I.r. 8/2011;
 - b) Deliberazione della Giunta regionale n. 2082 del 2 novembre 2012;
 - c) Provvedimento dirigenziale n. 5069 del 21 novembre 2012.

3. <u>Protezione, conservazione e incremento del patrimonio ittico</u>

Al fine di salvaguardare, proteggere, conservare e incrementare il patrimonio ittico regionale, i soggetti proponenti la costruzione di impianti idroelettrici devono produrre un'adeguata documentazione che preveda la caratterizzazione ittica del sito, del corso d'acqua e del bacino oggetto di prelievo idrico, necessaria all'individuazione delle specie "target", alla definizione delle capacità motorie e delle esigenze di spostamento (anche in relazione alle condizioni locali), nonché la caratterizzazione del sito specifica del periodo migratorio.

Devono essere inoltre effettuate delle analisi del comportamento idraulico del corso d'acqua nel punto in cui si intendono realizzare le opere, individuando le portate medie mensili a monte ed a valle dello sbarramento, i valori massimi e minimi del regime idrologico, le temperature medie dell'acqua, la quantificazione del trasporto solido, l'analisi della direzione della corrente prevalente e deve quindi essere individuata la migliore tipologia rispondente all'analisi effettuata.

Per l'ubicazione del passaggio di risalita per i pesci si deve provvedere alla verifica del grado di attrattività del passaggio da parte della fauna ittica in risalita (in relazione alla collocazione dell'entrata a valle e alla portata di alimentazione delle opere) e alla predisposizione di eventuali accorgimenti necessari per la sua ottimizzazione, quali il rimodellamento dell'alveo, l'eventuale introduzione di massi, deflettori ecc. Deve inoltre essere verificata l'uscita da parte della fauna ittica in risalita e, al fine della migrazione verso valle, la possibilità di localizzazione da parte della fauna ittica in discesa.

Sono infine da valutare eventuali interferenze con il canale di derivazione e soluzioni per evitare l'ingresso nello stesso della fauna ittica.

La progettazione dovrà prevedere anche la determinazione delle portate di alimentazione (o portate di competenza) del passaggio, necessarie a rispettare i corretti parametri idraulici per garantire la funzionalità della soluzione progettuale proposta, il dimensionamento dell'opera e il dettaglio dei parametri idraulici.

Dovranno infine essere previsti il collaudo idraulico - la cui funzione è quella di monitorare il rispetto dei parametrici idraulici, da realizzarsi tramite misure dirette durante l'esercizio dell'impianto - il collaudo naturalistico, finalizzato a verificare l'effettivo passaggio dell'ittiofauna attraverso il dispositivo e quindi la sua reale funzionalità, e infine il piano di manutenzione per il mantenimento della perfetta efficienza delle opere.

- **A. Struttura regionale competente**: Assessorato agricoltura e risorse naturali Dipartimento agricoltura, risorse naturali e corpo forestale Struttura flora, fauna, caccia e pesca;
- **B. Ente di supporto**: Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta

1. Normativa di riferimento:

- a) l.r. 23/05/1973 n.30 Tasse di concessione per il rilascio delle licenze di pesca;
- b) I.r. 05/05/1983 n. 29 Poteri e compiti degli agenti di vigilanza e sanzioni amministrative in materia di pesca;
- c) l.r. 11/08/1976 n. 34 aggiornata alla l.r. 02/09/'96 n. 30 "Nuovi provvedimenti in materia di pesca e nel funzionamento del Consorzio regionale per la Tutela, l'Incremento e l'Esercizio della Pesca;
- d) DCA n. 09a/2014 DCA n. 08°/2015 (Consorzio Regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta);
- e) DGR 814/2014;
- f) R.d. 8 ottobre 1931, n. 1604 "Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca".

4. Vincolo idrogeologico in presenza di aree boscate

Il vincolo idrogeologico, istituito con il Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ha come scopo principale quello di preservare l'ambiente fisico dei versanti montani impedendo forme di utilizzazione che possano determinare denudamento, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità e turbamento del regime delle acque, con possibilità di danno pubblico.

Il vincolo non preclude in generale la possibilità di intervenire sul territorio, ma qualsiasi attività che comporti una trasformazione d'uso nei terreni sottoposti al vincolo è soggetta ad autorizzazione.

A. Struttura regionale competente: Assessorato agricoltura e risorse naturali -Dipartimento agricoltura, risorse naturali e corpo forestale - Struttura forestazione e sentieristica

1. Normativa di riferimento:

- a) R.d. 3267/1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni";
- b) I.r. 11/98 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta." art. 33 "Aree boscate".

5. Interferenze degli impianti con aree, infrastrutture e operazioni d'interesse militare

La complessità degli impianti prevede che siano verificate eventuali interferenze con aree e attività di interesse delle Amministrazioni militari.

Gli scavi potrebbero infatti interessare aree dove è presumibile il rinvenimento di residui bellici e inoltre eventuali linee aeree potrebbero interferire con le attività di volo e devono comunque essere censite per aggiornare i piani di volo.

I manufatti e le opere connesse non devono infine interferire con le aree che rivestono un interesse per il Demanio militare ai fini strategici o addestrativi.

Al tal fine occorre ottenere il parere di competenza, con le eventuali prescrizioni ritenute opportune, da parte del Comando Regionale Militare Nord che è chiamato ad esprimersi in sede di Conferenza di servizi.

A. Struttura competente: Comando Regionale Militare Nord - Comando Militare Esercito Valle d'Aosta - Ufficio Affari Territoriali e Presidiari;

1. Normativa di riferimento:

- a) Specifiche normative dell'Amministrazione Militare inerenti l'attività di volo;
- b) Specifiche normative dell'Amministrazione Militare inerenti l'attività di trasmissione;
- c) Specifiche normative dell'Amministrazione Militare a cui sono sottoposte le aree del Demanio militare.

6. Conservazione, tutela e ricerca dei beni archeologici

La progettazione degli impianti idroelettrici deve contenere un documento nel quale siano esposti i risultati delle indagini di rischio archeologico inerenti all'area interessata.

La finalità del predetto documento, in ottemperanza al d.lgs. 163/2006 (artt. 95-96), consiste nel fornire indicazioni affidabili per ridurre il grado di incertezza relativamente alla presenza di eventuali beni o depositi archeologici e nel definire il livello di rischio circa la

possibilità di effettuare ritrovamenti archeologici che possano interferire nel corso dei lavori in progetto. Esso inoltre fornisce istruzioni specifiche circa le operazioni finalizzate all'abbattimento del rischio di danneggiamenti al patrimonio archeologico non ancora noto e suggerisce le modalità operative, relativamente ai lavori previsti, adeguate agli indici di rischio riscontrati e conformi alle procedure usualmente richieste dalla Soprintendenza, sotto la cui direzione si svolge l'intera procedura e cui spetta la condivisione delle proposte progettate.

- **A. Struttura regionale competente:** Assessorato Istruzione e Cultura Soprintendenza per i beni e le attività culturali Struttura patrimonio archeologico
 - 1. Normativa di riferimento:
 - a) d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137;
 - b) legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 "Misure urgenti per la tutela dei beni culturali";
 - c) PTP adottato con delibera 5390 del 29 giugno 1996, art. 37 e 40;
 - d) d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti", artt. 95 e 96.

7. <u>Tutela dei beni paesaggistici</u>

La normativa vigente in materia di tutela dei beni paesaggistici demanda alla struttura competente della Soprintendenza per i beni e le attività culturali la verifica del rispetto della medesima, da esercitarsi attraverso azioni preventive, di controllo e sanzionatorie.

La tutela attiva è effettuata attraverso la valutazione dei progetti edilizi comportanti la trasformazione del territorio vincolato e il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Al riguardo si evidenzia inoltre che, In attuazione della competenza legislativa della Regione in materia di tutela del paesaggio, ai sensi dello Statuto speciale, sono state delegate ai Comuni le funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio specificate nella legge regionale 27 maggio 1994, n. 18, e dettagliate nel successivo Regolamento regionale 1 agosto 1994, n. 6, di esecuzione della legge citata.

Da ultimo si fa presente che con la legge regionale 10 aprile 1998, n. 13, è stato approvato il "Piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta", che, in attuazione di quanto previsto dalla legge 431/1985 (la così detta "legge Galasso"), ha portato a compimento un lavoro di pianificazione urbanistico-territoriale e paesaggistico-ambientale iniziato nel 1960 con la "Legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta" (l.r. 28/4/1960, n. 3).

- **A. Struttura regionale competente:** Assessorato Istruzione e Cultura Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico
 - 1. Normativa di riferimento:
 - a) d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

- b) I.r. 10 giugno 1983, n. 56 "Misure urgenti per la tutela dei beni culturali";
- c) Legge 28-02-1985, n. 47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive";
- d) I.r. 6 aprile 1998, n. 11 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta";
- e) l.r. 10 aprile 1998, n. 13 "Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP)";
- f) I.r. 5 febbraio 2004, n. 1 "Disposizioni in materia di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica e di definizione degli illeciti edilizi nel territorio della Valle d'Aosta".

8. Valutazioni connesse ai rischi di dissesti di versante e sismici

Le azioni che turbano gli equilibri naturali sui versanti possono causare fenomeni di dissesto geologico-idraulico; esse traggono origine da molteplici fattori tra loro interdipendenti, dalla cui differente combinazione deriva un'incidenza estremamente variabile sugli equilibri naturali. Le forze che agiscono su un versante, quando superano la resistenza dei materiali, provocano lo spostamento di una certa massa di roccia, sotto l'azione prevalente della gravità.

Le attività antropiche, in relazione alle caratteristiche del contesto in cui vengono svolte, possono agire sia come cause innescanti sia come cause predisponenti; esse rappresentano cause non secondarie dell'instabilità dei versanti.

A. Struttura regionale competente: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica - Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche - Struttura attività geologiche

1. Normativa di riferimento:

- a) Gestione del vincolo idrogeologico ai sensi del R.d.l. 3267/1923;
- b) R.d.l. n. 3917 del 1877 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani".

9. Livelli acustici ambientali

Le funzioni di controllo e vigilanza nell'applicazione della normativa sull'inquinamento acustico sono affidate all'Amministrazioni regionale e alle amministrazioni comunali che si avvalgono dell'ARPA per il necessario supporto tecnico scientifico in materia di accertamenti strumentali e valutazione dei risultati delle misure.

La tutela dall'esposizione all'inquinamento acustico viene attuata attraverso strumenti urbanistici di pianificazione territoriale, procedure autorizzative e azioni di controllo e vigilanza.

Ai fini della stessa, l'Amministrazione regionale, con il supporto di ARPA, ha emanato la legge regionale 20/2009.

A. Struttura competente: ARPA Vda

1. Normativa di riferimento:

- a) Art. 844 del codice civile "Immissioni di rumore nel rapporto tra privati";
- b) Direttiva 2002/49/CE del 25/06/02 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
- c) Decreto Legislativo n. 194 del 19/08/2005 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale";
- d) Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95;
- e) legge regionale n. 9/2006 e successiva legge regionale n° 20/2009 "Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9";
- f) D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

10. Controllo delle radiazioni non ionizzanti

L'ARPA, oltre ad eseguire controlli sulla protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici, svolge anche un'attività preventiva consistente nel rilascio di pareri tecnici preliminari alla costruzione di nuovi elettrodotti ai sensi della legge regionale n. 8 del 2011.

I pareri preventivi sopracitati, elaborati sulla base dei dati tecnici forniti dai gestori degli impianti, vengono rilasciati mediante modelli di previsione numerica che forniscono le stime di distribuzione del campo elettrico e magnetico nello spazio, consentendo di rapportarli con i valori limite previsti dalla normativa vigente, e costituiscono uno strumento di forte prevenzione da eccessive esposizioni della popolazione.

Il rilascio di pareri in merito al rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici costituisce uno strumento efficace per la salvaguardia della salute della popolazione.

A. Struttura competente: ARPA Vda

1. Normativa di riferimento:

a) Decreto del 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare – "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti".

11. Controllo delle emissioni in atmosfera

La normativa in materia di tutela della qualità dell'aria negli ultimi anni ha subito delle modifiche e ad oggi il testo di riferimento è il d.lgs. 155/2010, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa". Nello specifico, il decreto istituisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente (art. 1, comma 1) finalizzato alla definizione dei relativi obiettivi, a valutare la qualità dell'aria ambiente anche al fine di individuare le misure da adottare per contrastare l'inquinamento e i suoi effetti nocivi sulla salute umana

e sull'ambiente, a migliorare la qualità dell'aria ambiente e a preservarla nonché per garantire una corretta informazione al pubblico.

Nel decreto vengono anche definite le modalità per la realizzazione di quanto previsto all'art. 1; in particolare gli articoli 3 e 4 forniscono indicazioni sulla realizzazione della zonizzazione del territorio, l'articolo 5 definisce le modalità di valutazione della qualità dell'aria ambiente, gli articoli 9, 10 e 11 si riferiscono all'adozione di piani e misure per il mantenimento ed il miglioramento della qualità dell'aria ambiente.

A partire dalle indicazioni fornite nel suddetto decreto, il "Piano Aria 2016/2025" è stato suddiviso in due parti: il quadro conoscitivo, contenente tutte le informazioni necessarie per la valutazione dello stato della qualità dell'aria e per la definizione degli ambiti in cui intervenire per il miglioramento e mantenimento della qualità dell'aria, e il quadro attuativo, in cui vengono elencate le azioni di piano ed il monitoraggio delle stesse.

A seguito della valutazione dell'efficacia delle misure contenute nel precedente Piano, sono state inoltre riviste sia le azioni previste, sia le modalità di presentazione delle azioni in schede, per facilitare l'attività di monitoraggio della loro attuazione e la valutazione degli impatti ambientali.

- **A. Struttura competente:** Assessorato territorio e ambiente- Dipartimento territorio e ambiente Struttura tutela qualità aria e acque;
- B. Ente di supporto: ARPA Vda
 - 1. Normativa di riferimento:
 - a) d.lgs. 152/06 " Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti".

12. Procedimento espropriativo al fine dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio

Il comma 1 dell'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 stabilisce che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzati ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti"; pertanto è applicabile la disciplina di cui alla l.r. 11/2004 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta) e al DPR 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

In considerazione anche della natura definitiva e non esecutiva del progetto valutato in Conferenza di servizi, dove sono possibili prescrizioni che prevedano lo spostamento di porzioni degli impianti, è consolidata la richiesta di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o all'asservimento per le aree che, a seguito delle valutazioni conclusive della Conferenza di servizi, verranno interessate dalla costruzione degli impianti e delle opere connesse.

Stante la predetta pubblica utilità e considerato che il soggetto proponente ordinariamente ha natura privata, le funzioni di ente espropriante sono in capo all'Amministrazione regionale, che, a seguito dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, reso efficace

dal provvedimento dirigenziale di autorizzazione unica, avvierà la relativa procedura espropriativa.

A. Struttura regionale competente: Assessorato bilancio, finanze e patrimonio – Dipartimento bilancio, finanze e patrimonio - Struttura espropriazioni e valorizzazione del patrimonio

1. Normativa di riferimento:

- a) DPR 327/2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- b) I.r. 2 luglio 2004, n. 11 "Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 1".

13. Analisi delle tematiche ambientali connesse alla realizzazione degli impianti

Per gli impianti che hanno una potenza nominale media annua pari o superiore ai 100 kW è prevista l'assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) preliminarmente all'istanza di autorizzazione unica.

In considerazione del diverso grado di approfondimento dei progetti richiesti nelle due distinte procedure sopracitate, in sede di Conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica, il rappresentante della competente struttura si accerta che le prescrizioni formulate durante la procedura di V.I.A. siano state rispettate anche negli elaborati progettuali allegati all'istanza mediante la valutazione degli opportuni documenti di confronto.

Qualora nel corso del procedimento siano intervenute delle modifiche al progetto dell'impianto rispetto a quanto valutato durante la procedura di V.I.A., il soggetto proponente deve formulare un quesito alla struttura competente in materia di valutazione ambientale circa la sottoponibilità delle nuove soluzioni progettuali ad una nuova procedura di valutazione di impatto ambientale.

A. Struttura regionale competente: Assessorato territorio e ambiente - Dipartimento territorio e ambiente - Struttura organizzativa pianificazione e valutazione ambientale

1. Normativa di riferimento:

a) I.r. 25 maggio 2015, n. 13 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)".

14. Valutazione delle tematiche inerenti alla difesa del suolo e alle risorse idriche

A monte della richiesta di autorizzazione unica alla costruzione di impianti idroelettrici deve essere presentata la richiesta per la derivazione d'acqua sia da corsi idrici naturali sia da infrastrutture esistenti quali acquedotti o sistemi irrigui.

Con il rilascio della subconcessione per uso idroelettrico vengono stabiliti i parametri di prelievo al quale si deve attenere il soggetto proponente, nonché i volumi idrici che devono essere garantiti in alveo.

A seguito della presentazione dell'istanza di autorizzazione unica, la medesima struttura preposta alle subconcessioni, è chiamata ad esprimersi per tutte le competenze in capo al Dipartimento, che comprendono anche i vincoli per frane, inondazioni e valanghe. La stessa struttura valuta inoltre l'assoggettabilità delle opere di presa alla normativa sui bacini di accumulo e stabilisce in ordine alle condizioni, e/o prescrizioni, legate all'utilizzo, anche temporaneo, delle superfici demaniali, sia in alveo sia di pertinenza dello stesso.

A. Struttura regionale competente: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica – Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche

1. Normativa di riferimento:

- a) R.d. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico sulle opere idrauliche";
- b) I.r. 29 marzo 2010, n. 13 "Disposizioni in materia di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 17 giugno 1992, n. 24";
- c) l.r. 6 aprile 1998, n. 11 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta":
 - I. Art. 35 Classificazione dei terreni sedi di frane o di fenomeni di trasporto in massa e relativa disciplina d'uso;
 - II. Art. 36 Disciplina d'uso dei terreni a rischio di inondazioni;
 - III. Art. 37 Classificazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine e relativa disciplina d'uso;
- d) R.d. 3267/1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni".

15. <u>Valutazioni riguardanti le interferenze con le strutture e reti viarie di competenza dell'Amministrazione regionale</u>

Qualora gli impianti, e le opere connesse, ricadano in aree di pertinenza della rete viaria regionale, o interferiscano direttamente con la stessa, la struttura preposta deve esprimersi fornendo il proprio parere e le eventuali prescrizioni per la definizione del progetto.

Nel caso debbano essere rilasciate delle autorizzazioni o delle concessioni, i relativi provvedimenti sono disciplinati dalla legge regionale 20 novembre 2006, n. 26, e devono essere approvati prima dell'inizio dei lavori per i quali sono previste interferenze con la viabilità regionale.

A. Struttura regionale competente:_Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica - Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale pubblica - Struttura viabilità

1. Normativa di riferimento:

a) I.r. 20 novembre 2006, n.26 "Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1".

16. Verifica della coerenza urbanistica del progetto

Tutti gli interventi di trasformazione del territorio devono essere coerenti con gli strumenti urbanistici e, pertanto, per ogni progetto regolato da specifiche leggi di settore deve esserne preliminarmente effettuata la verifica.

La verifica di coerenza urbanistica è effettuata dal progettista dell'intervento e allegata alla documentazione di progetto; tale verifica deve considerare i seguenti aspetti:

- coerenza dell'intervento con le norme cogenti e prevalenti del piano territoriale paesistico (PTP);
- coerenza dell'intervento con la disciplina del PRG vigente;
- coerenza dell'intervento con la disciplina della variante generale di adeguamento del PRG al PTP ed alla l.r. 11/1998 adottato (sia come testo preliminare sia come testo definitivo), qualora gli strumenti urbanistici si trovino in regime di salvaguardia (articolo 20, l.r. 11/1998);
- coerenza dell'intervento con il regolamento edilizio comunale;
- coerenza dell'intervento con il piano di classificazione acustica;
- coerenza dell'intervento con le cartografie e la disciplina degli ambiti inedificabili.

L'autorizzazione unica costituisce, ove occorre, variante allo strumento urbanistico. Non necessita di variante la realizzazione di impianti in zone agricole, ovvero in zone già individuate nei PRGC vigenti con destinazione di tipo produttiva.

Il provvedimento dirigenziale di autorizzazione specifica, in tal caso, che il progetto dell'intervento costituisce variante agli strumenti urbanistici comunali e demanda al Comune la fase di pubblicazione della variante stessa. La Struttura che coordina trasmette al Comune gli atti autorizzativi, il progetto nella forma definitiva approvata dalla Conferenza di servizi e gli elaborati rappresentanti le modificazioni agli strumenti urbanistici, sia in formato cartaceo sia in formato digitale.

La variante urbanistica di cui sopra entra in vigore contestualmente all'atto finale della procedura autorizzativa del singolo intervento. Nel caso di dismissione dell'attività dell'impianto, successivamente al ripristino dell'area, per i lotti interessati dovrà essere reintrodotta la destinazione d'uso originariamente prevista dallo strumento urbanistico o individuata una destinazione ad area agricola speciale.

A. Struttura regionale competente: Assessorato territorio e ambiente - Dipartimento territorio e ambiente - Struttura organizzativa pianificazione territoriale

1. Normativa di riferimento:

- a) l.r. 5/2014 "Modifiche alle leggi regionali n. 18/1994, n. 11/1998 e n. 27/19992;
- b) l.r. 11/2004 "Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta";
- c) l.r. 11/1998 "Urbanistica e pianificazione territoriale in VDA (testo coordinato con le successive modificazioni)";
- d) I.r. 13/1998 "Piano Territoriale Paesistico";
- e) DGR 628 del 12/04/2013 "Approvazione della disciplina applicativa dell'art. 18 della legge regionale 11/98 in materia di pubblicazione di variante agli strumenti urbanistici previste da leggi di settore".

17. <u>Aspetti attinenti al rilascio del permesso di costruire in capo alle amministrazioni</u> comunali

Il procedimento unico previsto dall'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 ricomprende il permesso di costruire. I Comuni pertanto possono far valere il proprio interesse ad una corretta localizzazione urbanistica dell'opera e alla sua conformità edilizia, nell'ambito della Conferenza di servizi diretta all'approvazione dell'opera.

Relativamente alla variante urbanistica, i Comuni provvedono ad apportare agli elaborati del PRG le conseguenti variazioni cartografiche, depositano in pubblica visione, presso la segreteria del Comune, gli elaborati di variante per trenta giorni consecutivi e trasmettono gli elaborati di variante in copia cartacea e digitale alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.

Rimane in capo ai Comuni anche l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, se del caso, di opere in cemento armato.

All'atto di avvio dei lavori il soggetto proponente deve fornire una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino; tale cauzione può assumere sia la forma di fideiussione bancaria o assicurativa, sia quella di cauzione reale, tramite deposito in denaro, secondo l'importo stabilito in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale.

La cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente.

Le Amministrazioni comunali possono richiedere ai soggetti proponenti misure compensative, che non possono avere natura patrimoniale o economica, e che riguardino azioni di parziale riequilibrio ambientale e territoriale.

A. Struttura competente: Amministrazione comunale interessata territorialmente

1. Normativa di riferimento:

- a) DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia);
- b) Permesso di costruire ai sensi della l.r. 11/98;

- c) Compensazioni ambientali di cui all'art. 56 della l.r. 13/2015,
- d) Cauzione ai sensi degli artt. 53 e 57 della l.r. 13/2015.

18. Preventivo di connessione alla rete primaria esistente

L'istanza di autorizzazione unica deve essere corredata dal preventivo per la connessione redatto dal gestore per la rete di distribuzione elettrica (artt. 6 e 19 delle Del. AEEG ARG/elt 99/08), esplicitamente accettato. Al preventivo devono essere allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, vistati dal gestore della rete di distribuzione elettrica competente.

Il preventivo deve prevedere anche lo schema di connessione concordato tra le parti e deve essere inoltre indicato in favore di chi viene rilasciata l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della linea di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione.

A. Enti competenti: Deval S.p.a, C.E.G. ,Terna S.p.a.

1. Normativa di riferimento:

- La I.r. 8/2011, in conformità alla pianificazione territoriale ed urbanistica e nell'ambito delle competenze regionali, disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee elettriche, sottostazioni e cabine di trasformazione per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, di seguito denominate elettrodotti, ed in particolare delle funzioni concernenti l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione nominale non superiore a 150 kV non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, in armonia con i principi di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti);
- b) Deliberazione della Giunta regionale n. 2082 del 2 novembre 2012.

19. Peculiarità dell'utilizzo di risorse geotermiche

Per quanto riguarda le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 22/2010, vengono distinte due tipologie:

a) quelle che consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW termici, ottenute mediante l'esecuzione di pozzi di profondità sino a 400 metri per ricerca, estrazione ed utilizzazione di fluidi geotermici o acque calde anche per l'eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla;

b) quelle effettuate tramite l'installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo, senza effettuare il prelievo e la re-immissione nello stesso di acque calde o fluidi geotermici.

Le autorizzazioni per le utilizzazioni di tipo a) sono concesse dall'Amministrazione regionale con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dalla normativa nazionale e regionale in materia ambientale. In questa categoria rientrano sia gli impianti per la produzione di energia elettrica sia gli impianti che permettono un "uso diretto" del calore geotermico tramite pozzi geotermici.

Le piccole utilizzazioni di tipo b) sono sottoposte al rispetto della specifica disciplina con previsione di adozione di procedure semplificate.

Nel caso specifico dell'utilizzo delle fonti geotermiche, la domanda di autorizzazione unica deve essere preceduta dall'ottenimento di permessi di settore.

Ai sensi dell'art. 95 del R.d. 1775/1933, per procedere alla ricerca di acque sotterranee o a scavo di pozzi, è necessario presentare domanda di autorizzazione all'ufficio competente in materia e alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa, corredando la domanda del piano di massima dell'estrazione e dell'utilizzazione che si propone di eseguire. L'autorizzazione non dà diritto all'utilizzo dell'acqua rinvenuta, a tal fine occorre presentare domanda di concessione di derivazione di acque sotterranee, ai sensi dell'art. 7 del testo unico. A norma dell'art. 17, infatti, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio da parte dell'Autorità competente.

La documentazione minima necessaria consiste in una dettagliata relazione geologicotecnica nella quale devono essere indicate: l'uso alla quale la risorsa è destinata, il volume d'acqua richiesto (a norma dell'articolo 6, le utenze possono essere suddivise in grandi e piccole derivazioni), la prova della disponibilità della risorsa idrica, il tipo di pompa impiegata, il contatore, il sito, le mappe catastali.

Le domande per nuove concessioni ed utilizzazioni corredate dai progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, la regolazione, l'estrazione, la derivazione e dalle specifiche relazioni tecniche, sono trasmesse all'Autorità di bacino territorialmente competente per l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante, previsto dall'art. 7, comma 2, del testo unico che, entro i termini di quaranta e novanta giorni dalla data di ricezione rispettivamente delle domande relative a piccole e grandi derivazioni, esprime il proprio parere alla competente struttura in merito alla compatibilità dell'utilizzazione con il Piano di tutela delle acque.

A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria tecnica, viene redatto il disciplinare di concessione, contenente le condizioni che regolano i rapporti tra concessionario e ufficio concedente.

La realizzazione delle perforazioni prevista per le piccole utilizzazioni è comunque soggetta a quanto previsto dall'art. 840 del Codice Civile "Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo" nel quale viene sancito che la proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, ed il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino (con le dovute eccezioni per quanto riguarda cave, miniere, ...) e dall'art. 889 "Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi" nel quale si obbliga chi vuole aprire pozzi,

cisterne, fosse presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, ad osservare una distanza minima di due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno dell'opera predetta. Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.

La l.r. 25 maggio 2015, n. 13, al comma 4, dell'art. 51 stabilisce che debbano essere sottoposti ad autorizzazione unica gli impianti con potenza installata superiore a 1 MegaWatt (MW).

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, delle Norme di attuazione del "Piano regionale di tutela delle acque", le acque prelevate dalla falda sotterranea non possono essere reimmesse nella stessa, ma devono essere restituite in superficie e possibilmente destinate ad altri usi compatibili.

- **A. Strutture competenti:** Assessorato territorio e ambiente Dipartimento territorio e ambiente Struttura attività estrattive e rifiuti.
 - 1. Normativa di riferimento:
 - a) d.lqs. 22/2010;
 - b) I.r. 25 maggio 2015,.n. 13, art. 51, comma 4.;
 - c) D.M. 6 luglio 2012 che disciplina le modalità di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella solare fotovoltaica;
 - d) Piano regionale di tutela delle acque, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII dell'8 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo n. 152/1999.